

STATUTO

FEDERAZIONE DEI CIRCOLI DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BNL

FEDERCIRCOLI BNL



A series of handwritten signatures and a page number. From left to right: a large, stylized signature; a signature starting with 'A'; a signature starting with 'M'; a signature starting with 'R'; the number '1'; a signature starting with 'S'; a signature starting with 'D'; a signature starting with 'C'; and a signature starting with 'S'.

ART. 1 - Costituzione

Con riferimento al Verbale di Accordo tra la Banca Nazionale del Lavoro Spa - anche in qualità di Capogruppo - e le rappresentanze sindacali di Gruppo delle società del Gruppo BNL del xx.xx.xxxx, è costituita la **federazione dei Circoli dei dipendenti del Gruppo BNL** denominata "FEDERCIRCOLI BNL" (di seguito, la "Federazione"). La Federazione è regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

ART. 2 - Sede

2.1 La Federazione ha sede presso i locali messi a disposizione in comodato d'uso gratuito dalle società del Gruppo BNL (come di seguito definite), attualmente siti in Roma, viale Altiero Spinelli, 30 - 00157.

2.2 Il Consiglio Nazionale della Federazione può deliberare la variazione della sede sociale nell'ambito del Comune di Roma, con maggioranza qualificata dei 3/4 dei propri componenti e - laddove si stabilisca la sede sociale presso locali diversi da quelli messi a disposizione dalle società del Gruppo BNL - con oneri interamente ed esclusivamente a carico della Federazione medesima.

ART. 3 - Scopi e finalità

3.1 La Federazione non persegue scopi di lucro, pertanto è vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della

A series of handwritten signatures in blue and black ink, located at the bottom of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names in cursive script.

Federazione e/o in caso di scioglimento della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3.2 La Federazione si propone la tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo ed è impegnata per la tutela su tutto il territorio nazionale delle proprie associazioni affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo, anche a livello internazionale.

3.3 La Federazione si propone altresì di armonizzare tra loro le attività e le iniziative dei Circoli, favorendo lo scambio di informazioni e la condivisione delle iniziative, e di fornire a questi ultimi - ferme restando le reciproche autonomie ed indipendenze - la propria assistenza tecnica .

3.4 La Federazione non persegue scopi di parte, garantisce l'uguaglianza dei diritti di tutte le associazioni aderenti, il rispetto dei loro diritti democratici, l'adozione di strumenti democratici per il suo governo, la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

ART. 4 - Natura della Federazione

4.1 La Federazione è un'associazione nazionale dotata di autonomia funzionale, amministrativa e finanziaria.

4.2 La Federazione promuove l'associazionismo e riconosce pari dignità ed autonomia economica ed organizzativa alle associazioni aderenti regolarmente costituite, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche della Federazione e del suo governo.




ART. 5 - Soci

5.1 I Soci della Federazione si distinguono in Soci fondatori e Soci ordinari:

a) sono Soci fondatori: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito, "BNL"), Artigiancassa Spa, BNL Finance, Axepta Spa ed IFITALIA S.p.A. (di seguito, congiuntamente, il "Gruppo BNL") ed il Coordinamento di Gruppo delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di settore e della contrattazione collettiva di secondo livello nel Gruppo BNL, presenti nelle Aziende al momento della costituzione della Federazione (per il seguito, "il Coordinamento di Gruppo BNL"). Il Gruppo BNL ed il Coordinamento di Gruppo BNL provvederanno alla individuazione di un numero paritetico di persone, non superiore a dodici, che provvederà alla costituzione della Federazione secondo le previsioni di legge vigenti;

b) sono Soci ordinari i circoli culturali e ricreativi, con finalità di cui all'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, meglio individuati nell'Allegato A del presente Statuto (di seguito, i "Circoli"). Possono essere ammessi altresì in qualità di soci ordinari i Circoli di altre società del Gruppo BNPP in Italia che presentino analoghe caratteristiche ed alle medesime condizioni dei Circoli del Gruppo BNL.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black and blue ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and a pair of initials on the right. A small number '4' is written below the central signature.

5.2 La domanda di iscrizione alla Federazione deve essere indirizzata al Consiglio Nazionale e si perfeziona con la delibera positiva di quest'ultimo e il pagamento della relativa quota associativa laddove prevista e determinata, nella sua misura, dal Consiglio Nazionale. Una volta perfezionata l'iscrizione, la Federazione consegna a ciascun Socio copia del presente Statuto e dei regolamenti della Federazione..

5.3 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5.2, l'adesione alla Federazione da parte dei Circoli è subordinata all'adozione da parte di questi del modello di statuto di cui all'Allegato B del presente Statuto (di seguito anche, lo "**Statuto dei Circoli**"), nonché al rispetto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico della Federazione quali: l'assenza di fini di lucro, i principi di democrazia, partecipazione e collegialità, la trasparenza amministrativa, la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati. Una volta perfezionata l'iscrizione, i Circoli possono utilizzare in via non esclusiva il marchio di proprietà di BNL e/o BNP Paribas, come rappresentato nell'Allegato C del presente Statuto, nonché la denominazione "BNL" (di seguito, i "**Segni BNL**") nel rispetto del regolamento d'uso dei Segni BNL.

5.4 Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, fatti salvi i casi di cessazione del rapporto associativo disciplinati dall'articolo 6 del presente Statuto.

5.5 I Soci ordinari, attraverso i propri Delegati, nella persona



del Presidente e Vice Presidente pro tempore, hanno diritto a:

- i. esprimere un parere, prima della sua approvazione, sul programma generale della Federazione;
- ii. esprimere un parere sul documento economico di previsione e sul rendiconto economico e finanziario, o bilancio consuntivo della Federazione;
- iii. esprimere un parere sulle proposte di modifica al presente Statuto;
- iv. esprimere un parere sulle proposte di modifica dello Statuto dei Circoli;
- v. esprimere un parere sulla proposta di determinazione della quota associativa.

Tali pareri, che hanno carattere obbligatorio, consultivo e non vincolante, saranno raccolti in occasione di apposita riunione convocata tempestivamente a cura del Presidente del Consiglio Nazionale.

5.6 I Soci sono tenuti:

- i. con riguardo ai soci fondatori ed ai soci ordinari, ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi statutari, nonché l'eventuale Codice etico e/o comportamentale adottato dalla Federazione;
- ii. a versare alla scadenza stabilita la quota associativa decisa dagli organi statutari;
- iii. con riguardo ai soli soci ordinari, adottare, rispettare e non modificare, senza previa autorizzazione dalla



Federazione, lo Statuto dei Circoli.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico della Federazione e non costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile e/o trasmissibile.

ART. 6 - Cessazione dalla qualità di Socio

6.1 La qualifica di Socio cessa per:

- i. mancato rispetto delle norme e dei principi inderogabili che sono il fondamento etico e giuridico della Federazione di cui all'articolo 5.3 del presente Statuto;
- ii. grave violazione del presente Statuto ovvero degli obblighi di cui all'articolo 5.6;
- iii. comportamento gravemente lesivo dell'immagine della Federazione e/o del Gruppo BNL e/o del Gruppo BNP Paribas tale da arrecare in qualunque modo danni morali e materiali alla Federazione e/o al Gruppo BNL e/o al Gruppo BNP Paribas;
- iv. persistente morosità e mancato versamento di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo, ragione e/o causa alla Federazione;
- v. con riguardo ai soci ordinari, la mancata adozione, la violazione, la modifica non autorizzata dalla Federazione dello Statuto dei Circoli.

6.2 La cessazione della qualifica di Socio per i motivi di cui



all'articolo 6.1 del presente Statuto è deliberata dal Consiglio Nazionale.

6.3 Il Circolo associato che ha perso la qualifica di Socio per qualsiasi ragione, motivo e/o causa dovrà immediatamente cessare l'utilizzo dei Segni BNL e distruggere tutto il materiale su cui questi sono riprodotti.

6.4 Il Socio che ha perso la relativa qualifica per qualsiasi ragione, motivo e/o causa non potrà pretendere il riconoscimento, a qualsiasi titolo, ragione e/o causa, di quote del patrimonio sociale. Resta fermo che il Socio che ha perso la relativa qualifica è comunque obbligato all'adempimento di eventuali impegni economici assunti in precedenza nei confronti della Federazione.

ART. 7 - Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- a) il Consiglio Nazionale;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Collegio dei Garanti.

Ai membri degli organi della Federazione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con esclusione, quindi, di qualsiasi compenso per la carica.

ART. 8 - Consiglio Nazionale

8.1 Il Consiglio Nazionale è composto da un numero massimo di 12 (dodici) membri, nominati sempre pariteticamente come segue:



8

a) fino ad un massimo di 6 (sei) membri designati dal Gruppo BNL;

b) fino ad un massimo di 6 (sei) membri designati dal Coordinamento di Gruppo BNL;

8.2 I membri del Consiglio Nazionale durano in carica 4 esercizi e possono essere rieletti al massimo per un ulteriore mandato, anche consecutivo al precedente.

8.3 In caso di revoca o decadenza dalla carica di un membro del Consiglio Nazionale, per dimissioni o per mancata partecipazione ingiustificata a 3 (tre) riunioni del Consiglio Nazionale, la Parte - così come individuata all'art. 8.1 sub. a) e b) - il cui membro è venuto meno si impegna a designarne uno in subentro entro i successivi 15 gg. dalla data di revoca e/o decadenza. Il candidato subentrante rimane in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al membro sostituito senza subentrare anche nell'incarico di chi ha sostituito.

8.4 Qualora, per dimissioni od altre cause, vengano a cessare cinque dei consiglieri nazionali, l'intero Consiglio Nazionale si intenderà decaduto fino al momento della sua ricostituzione; fino a tale momento i consiglieri rimasti in carica svolgeranno unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

8.5 Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente, di norma, 4 volte all'anno. Può inoltre essere convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne venga richiesta la convocazione da almeno un terzo dei membri del Consiglio Nazionale o dal Collegio dei Sindaci.




8.6 Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente e, in caso di mancanza anche di quest'ultimo, il presidente della riunione consiliare è designato con voto della maggioranza dei presenti tra i membri del Consiglio Nazionale. Il presidente della riunione del Consiglio Nazionale è assistito da un segretario designato dalla maggioranza dei presenti. Il segretario redige il verbale dei lavori consiliari che sottoscrive unitamente al Presidente.

8.7 La convocazione è indetta con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante avviso di convocazione, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun consigliere, nel quale dovranno essere specificate la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Le riunioni del Consiglio Nazionale si possono tenere anche per videoconferenza o mediante altri idonei mezzi telematici, ove tale modalità sia precisata nell'avviso di convocazione. Per la regolarità della costituzione e delle deliberazioni è necessario, in tali casi, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, fermo restando che il Presidente e il Segretario della Federazione dovranno essere presenti fisicamente nello stesso luogo.

Nel caso in cui all'ora prevista non fosse possibile anche un



10

singolo collegamento, il Consiglio Nazionale non sarà valido e dovrà essere riconvocato per una data successiva. Nel caso in cui nel corso della riunione venga meno anche un singolo collegamento per motivi tecnici, il Consiglio Nazionale sarà considerato sospeso e, come tale, dichiarato dal Presidente; saranno, comunque, ritenute valide le deliberazioni assunte sino al momento della intervenuta sospensione.

8.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.


8.9 Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono trascritte su apposito libro con pagine numerate e depositato presso la sede sociale, insieme con i bilanci di esercizio, a cura del Segretario della Federazione.

ART. 9 - Compiti del Consiglio Nazionale

9.1 Il Consiglio Nazionale è l'organo di governo e di rappresentanza della Federazione, assume la direzione e l'amministrazione di questa ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

9.2 I compiti del Consiglio Nazionale sono:

- i. discutere ed approvare il programma annuale di attività della Federazione;
- ii. approvare, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, eventuali modifiche allo Statuto;

A series of handwritten signatures and initials in blue and black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

- iii. adottare, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, eventuali modifiche allo Statuto dei Circoli;
- iv. approvare l'adesione e/o l'eventuale cessazione della qualifica di Socio della Federazione;
- v. stabilire l'ammontare della quota associativa;
- vi. nominare tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente, individuandoli alternativamente - nel succedersi dei mandati e tra di loro - tra un membro designato dal Gruppo BNL ed uno designato dal Coordinamento di Gruppo BNL;
- vii. nominare l'Economo e il Segretario della Federazione;
- viii. redigere ed adottare i regolamenti della Federazione;
- ix. redigere ed adottare l'eventuale Codice etico della Federazione;
- x. redigere ed approvare annualmente il bilancio preventivo, nonché il rendiconto economico e finanziario e la relazione dell'attività svolta;
- xi. garantire il regolare funzionamento della Federazione, il corretto impiego dei fondi nonché la custodia dei beni mobili ed immobili ad esso affidati dal Gruppo BNL e dalla Federazione;
- xii. fissare le modalità e i criteri di collaborazione tra i Soci ordinari, tra questi e istituzioni pubbliche, enti locali ed enti i cui scopi sociali siano compatibili con quelli della Federazione;




- xiii. negoziare e sottoscrivere convenzioni a favore dei propri Soci;
- xiv. promuovere lo scambio delle informazioni e la partecipazione degli associati dei Circoli alle attività organizzate da ciascuno di questi ultimi;
- xv. promuovere lo sviluppo della Federazione, anche attraverso l'utilizzo di appositi fondi di bilancio;
- xvi. realizzare campagne di sensibilizzazione per la raccolta di fondi da destinare ad attività benefiche.

9.3 Al fine di garantire la massima coesione tra i soci ed il rispetto dei principi ispiratori della Federazione il Consiglio Nazionale può attribuire deleghe e/o incarichi specifici ad uno o più dei suoi membri, fermo restando che la deliberazione di delega dovrà contenere in modo dettagliato, per quanto possibile, l'oggetto della stessa, i suoi limiti e le eventuali modalità di esercizio

ART. 10 - Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Nazionale tra i propri, assume la rappresentanza, anche legale, della Federazione di fronte ai terzi, convoca il Consiglio Nazionale, presiede il Consiglio Nazionale ed è responsabile del funzionamento della Federazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto di esso. Il Presidente dura in carica al massimo per 4 esercizi - e comunque non oltre la scadenza di mandato del



13

Consiglio Nazionale che l'ha eletto - e può essere rieletto al massimo per un ulteriore mandato, non consecutivo al precedente.

10.2 Il Presidente, congiuntamente con l'Economo, firma la corrispondenza che impegna finanziariamente la Federazione.

10.3 Il Presidente è coadiuvato dall'Economo per la gestione amministrativa e finanziaria della Federazione.

10.4 In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza sono assunti dal Vice Presidente il quale deve provvedere, senza indugio, alla convocazione del Consiglio Nazionale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ART. 11 - Vice Presidente


11.1 Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri e sostituisce ed esercita tutti i poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il Vice Presidente dura in carica al massimo per 4 esercizi - e comunque non oltre la scadenza di mandato del Consiglio Nazionale che l'ha eletto - e può essere rieletto al massimo per un ulteriore mandato, non consecutivo al precedente.

11.2 In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del Vice Presidente si applica quanto previsto al precedente articolo 10.4 .

ART. 12 - Economo

12.1 L'Economo è eletto dal Consiglio Nazionale tra i propri membri, resta in carica per 4 esercizi - e comunque non oltre la



scadenza di mandato del Consiglio Nazionale che l'ha eletto - e può essere rieletto; e provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese che dovranno essere disposte con firma congiunta del Presidente.

12.2 L'Economo, insieme al Segretario della Federazione, ha in custodia i beni mobili ed immobili della Federazione e provvede alla regolare tenuta del libro degli inventari.

ART. 13 - Segretario della Federazione

13.1 Il Segretario della Federazione viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri membri, resta in carica per 4 esercizi - e comunque non oltre la scadenza di mandato del Consiglio Nazionale che l'ha eletto - e può essere rieletto.

13.2 I compiti del Segretario della Federazione sono:

- i. custodire, insieme all'Economo, i beni mobili ed immobili della Federazione e provvedere alla regolare tenuta del libro degli inventari;
- ii. compilare i libri dei verbali delle sedute del Consiglio Nazionale e provvedere alla regolare tenuta degli stessi;
- iii. evadere la corrispondenza indirizzata alla Federazione, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 10.3 del presente Statuto;
- iv. coordinare il lavoro del personale impiegato presso la Federazione;
- v. svolgere tutte le altre mansioni attribuitegli dai regolamenti interni o affidategli con deliberazione del

Consiglio Nazionale.

ART. 14 - Collegio dei Sindaci

14.1 Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 (due) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, che sono nominati per la prima volta nell'Atto costitutivo e, successivamente, come segue:

- a) 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente nominato dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa, anche in qualità di Capogruppo;
- b) 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente nominato dalle rappresentanze sindacali di Gruppo delle società del Gruppo BNL.

Il Collegio dei Sindaci elegge quale proprio presidente uno dei suoi membri effettivi nominati dai Delegati dei Soci fondatori.

14.2 I membri del Collegio dei Sindaci restano in carica per 4 esercizi e possono essere rieletti.

14.3 I compiti del Collegio dei Sindaci sono:

- i. vigilare sull'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti della Federazione nonché delle leggi anche in materia fiscale;
- ii. vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Federazione e sul suo concreto funzionamento;
- iii. verificare la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili;



16

- iv. esaminare e controllare il conto consuntivo;
- v. redigere una propria relazione accompagnatoria dei bilanci presentati al Consiglio Nazionale.

14.4 I Soci che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile non possono essere eletti e, se eletti, decadono dall'ufficio.


14.5 I membri del Collegio dei Sindaci restano in carica per 4 esercizi e possono essere rieletti. Salve l'ipotesi di decadenza prevista all'articolo 14.4 che precede, ciascun componente può essere revocato o decadere dalla carica di membro del Collegio dei Sindaci secondo quanto previsto per i membri del Consiglio Direttivo all'Articolo 13.4 del presente Statuto.

14.6 Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio medesimo.

14.7 Le riunioni del Collegio dei Sindaci debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Sindaci che è custodito a cura del Collegio stesso.

14.8 Il Collegio dei Sindaci, su questioni di sua competenza, può chiedere la convocazione del Consiglio Nazionale ai sensi dell'Art. 8.5 del presente Statuto e può partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

14.9 In caso decadenza dalla carica di un membro del Collegio dei Sindaci per dimissioni o per mancata partecipazione



17

ingiustificata a 3 (tre) riunioni del Collegio dei Sindaci, la Parte - così come individuata all'art. 8.1 sub. a) e b) - il cui membro è venuto meno si impegna a designarne uno in subentro entro i successivi 15 gg. dalla data di decadenza. Il candidato subentrante rimane in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al membro sostituito.

ART. 15 - Patrimonio sociale

15.1 Il Patrimonio Sociale della Federazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità, ovvero da contributi versati dal Gruppo BNL;
- c) eventuali contributi pubblici;
- d) eccedenze degli esercizi annuali precedenti;
- e) eventuali redditi da capitale;
- f) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa.

15.2 Il patrimonio della Federazione ha lo scopo di consentire il conseguimento degli scopi della stessa.

ART. 16 - Collegio dei Garanti

16.1 Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

16.2 Il Collegio dei Garanti è costituito da 2 (due) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, nominati per la prima volta nell'Atto costitutivo e, successivamente, come così segue:

- a) 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente nominato



18

dalla Banca Nazionale del Lavoro Spa, anche in qualità di Capogruppo;

b) 1 (un) membro effettivo e 1 (un) membro supplente nominato dalle rappresentanze sindacali di Gruppo delle società del Gruppo BNL.


16.3 Il Collegio dei Garanti opera nel suo plenum e delibera a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Collegio medesimo.

16.4 Il Collegio dei Garanti esamina e decide tempestivamente secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio. In ogni caso, il Collegio dei Garanti, prima di assumere qualsiasi decisione, dovrà preventivamente *audire* il/gli interessato/i.

16.5 Le decisioni del Collegio dei Garanti sono motivate e non sono appellabili. È fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria competente.

16.6 I membri del Collegio dei Garanti restano in carica per 4 (quattro) esercizi e possono essere rieletti.

16.7 In caso di revoca o decadenza dalla carica di un membro del Collegio dei Garanti per dimissioni o per mancata partecipazione ingiustificata a 3 (tre) riunioni del Collegio dei Garanti, la Parte - così come individuata all'art. 8.1 sub. a) e b) - il cui membro è venuto meno si impegna a designarne uno in subentro entro i successivi 15 gg. dalla data di revoca e/o decadenza. Il candidato subentrante rimane in carica fino alla scadenza del



19

periodo che sarebbe spettato di diritto al membro sostituito senza subentrare anche nell'incarico di chi ha sostituito.


16.8 I compiti del Collegio dei Garanti sono:

- i. interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri;
- ii. emettere, ove richiesto dal Consiglio Nazionale, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- iii. verificare che lo Statuto adottato dai Circoli sia conforme a quello allegato al presente Statuto sub B e che i Circoli rispettino le norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico della Federazione di cui all'articolo 5.3 che precede;
- iv. dirimere le controversie interne alla Federazione insorte tra i Soci, tra questi e gli organi della Federazione e/o loro membri, ovvero promosse da amministratori e da sindaci;

16.9 Il Collegio dei Garanti comunica al Consiglio Nazionale i reclami e le segnalazioni ricevute nonché le relative decisioni.

16.10 Il Collegio dei Garanti applicherà la sanzione della esclusione nel caso di:

- i. grave violazione da parte dei Soci del presente Statuto e degli obblighi di cui all'articolo 5.6;
- ii. comportamento gravemente lesivo dell'immagine della Federazione e del Gruppo BNL tale da arrecare in qualunque modo danni morali e materiali alla Federazione e/o al Gruppo

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'AM', followed by a blue ink signature, then a black ink signature, a signature with the number '20' written below it, and finally a cluster of four distinct signatures on the right side.

BNL;

Al Circolo escluso si applica l'articolo 6.3 del presente Statuto. In tutti gli altri casi, il Collegio dei Garanti potrà applicare una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi da ogni attività o beneficio.

ART. 17 - Esercizio finanziario

17.1 L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.


17.2 Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Nazionale e sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci, deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 18 - Scioglimento della Federazione

18.1 In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio di quest'ultimo dovrà essere devoluto a enti o associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle della Federazione, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

18.2 La scelta del beneficiario è deliberata dal Consiglio Nazionale, contestualmente allo scioglimento.

ART. 19 - Controversie



Handwritten signatures and a page number '21' at the bottom of the document.

Tutte le controversie interne alla Federazione insorte tra i Soci, tra questi e gli organi della Federazione e/o loro membri, ovvero promosse da amministratori e da sindaci saranno devolute al giudizio del Collegio dei Garanti nei termini e nei modi di cui al presente Statuto.

ART. 20 - Varie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

